



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione
Il Presidente

Prot. n. 00488/17

Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2017, presentato, in data 22 aprile 2017, dal sig. Angelo Citracca avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a mesi tre, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI;

visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2017, presentato, in data 2 maggio 2017, dal sig. Giovanni Savio, avverso la medesima decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), di cui al comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato, in capo al ricorrente, l'inibizione per 3 mesi, per l'asserita violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI;

vista l'istanza della Procura Generale dello Sport presso il CONI, presentata in data 6 giugno 2017, con la quale è stata chiesta la rimessione delle controversie di cui ai ricorsi in epigrafe alle Sezioni Unite;

ritenuta la sussistenza, nel caso di specie, di profili di rilevanza e di principio tali da determinare la pronuncia delle Sezioni Unite, in relazione ai soggetti interessati, alla materia del contendere ed ai suoi effetti sul piano dell'ordinamento sportivo;

informate le Parti in apertura di udienza, in data odierna;

PQM

Il Presidente di Sezione, cons. Dante D'Alessio, accoglie la suddetta istanza presentata dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dispone la rimessione dei ricorsi di cui in epigrafe alle Sezioni Unite.

Roma, 9 giugno 2017

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio